

Art. 39.

39.1

D'Alì

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono determinate con legge dello Stato, da adottarsi, su iniziativa governativa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

39.2

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

39.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Sopprimere l'articolo.

39.4

D'Alì

Sopprimere l'articolo.

39.5

Calderoli

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio Universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come, da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di

Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7.

39.6

Calderoli

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cpm da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con, diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito, sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo, 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali».

39.7

Calderoli

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo, 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonome di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta.

Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali».

39.8

Calderoli

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della medesima legge; sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica sino al rinnovo dei Consigli regionali di appartenenza e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome. Qualora, alla data di indizione delle elezioni del Senato della Repubblica, previste ai sensi del presente comma, la scadenza del mandato dei Consigli di cui al periodo precedente sia fissata a meno di un anno dalle elezioni di cui al presente comma, i rispettivi Consigli regionali e delle Province autonome sono prorogati di diritto a un anno dalla data delle elezioni del Senato della Repubblica».

39.9

Calderoli

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica per cinque anni.

2. A partire dalle elezioni per il Senato della Repubblica successive a quelle di cui al comma precedente, è assicurata la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.10

Calderoli

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica per cinque anni.

2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.11

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori», *con le seguenti:* «ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori, e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».

39.12

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi», *con le seguenti:* «nel rispetto della composizione del Consiglio Regionale».

39.13

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio».

39.14

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; qualora la lista non opti per l'elezione del sindaco, l'opzione può essere esercitata dalle liste successive per numero di voti.

Qualora nessuna lista opti per l'elezione del sindaco, il sindaco viene eletto nella lista cui spetta l'ultimo seggio assegnato».

39.15

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sopprimere quinto periodo.

39.16

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle Regioni che eleggono almeno tre senatori uno dei seggi spetta al sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di presentazione nella lista medesima».

39.17

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle Regioni che eleggono almeno tre senatori, è eletto, secondo l'ordine di presentazione, il primo dei sindaci candidati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, anche a scapito di altri candidati della medesima lista».

39.18

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, e ai fini di cui al comma 1, i sindaci delle Città metropolitane, qualora eletti a tale carica a suffragio universale e diretto, possono essere eletti senatori dai rispettivi Consigli regionali, in alternativa ai sindaci dei Comuni».

39.19

Calderoli

Sopprimere il comma 2.

39.20

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Sopprimere il comma 2.

39.21

Calderoli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.22

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in deroga al primo comma», con le seguenti: «anche in deroga al quarto comma».

39.23

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

39.24

Calderoli

Sopprimere il comma 3.

39.25

Calderoli

Sopprimere il comma 4.

39.26

Calderoli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le successive elezioni del Senato della Repubblica, in caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.27

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il decreto di indizione delle elezioni, contenente le norme cui i Consigli regionali devono attenersi, è emanato dal Presidente della Repubblica».

39.28

D'Alì

Al comma 5, sostituire le parole: «dal Presidente della Giunta regionale o provinciale», *con le seguenti:* «dal Presidente della Repubblica».

39.29

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4», *con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

39.30

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 7, dopo la parola: «permangono», *aggiungere le seguenti:* «, senza diritto di voto».

39.31

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In fase di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Governo, sentite le Regioni, anche su iniziativa dei Consigli regionali delle stesse, presenta un disegno di legge per il coordinamento delle politiche delle Regioni».

39.32

Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La legge costituzionale, di cui all'articolo 71, quarto comma, dovrà prevedere che: *a)* un numero significativo di cittadini depositi presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli; *b)* la Corte verifichi la costituzionalità della proposta; *c)* il Parlamento deliberi definitivamente entro un termine ragionevole; *d)* il procedimento si concluda, se il Parlamento si pronuncia favorevolmente; *e)* se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, si proceda alla votazione popolare, con i *quorum* previsti per il *referendum* abrogativo, secondo i seguenti principi: 1) in caso di rigetto o di inerzia, è sottoposto al voto popolare il progetto originario; 2) in caso di approvazione con modifiche, sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare; *f)* al voto popolare si proceda, in ogni caso, su iniziativa dei promotori, sostenuta da un congruo numero di sottoscrittori; *g)* sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronunci la Corte costituzionale».

39.33

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Sono compatibili, ai fini del comma 8, le previsioni del Regolamento del Senato della Repubblica che autorizzano a proporre e votare, atti o documenti rivolti al Governo, purché non siano impegnativi o comunque in contrasto con l'articolo 55, quarto comma della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.34

Micheloni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La legge costituzionale di cui all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione dovrà prevedere che: *a)* cinquecentomila cittadini possano depositare presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli; *b)* la Corte verifichi la costituzionalità della proposta; *c)* il Parlamento deliberi definitivamente entro nove mesi; *d)* il procedimento si concluda se il Parlamento si pronuncia favorevolmente; *e)* se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, su decisione della Corte costituzionale, si procede alla votazione popolare, con i *quorum*

previsti per il *referendum* abrogativo, secondo i seguenti principi: 1) in caso di rigetto o di inerzia, è sottoposto al voto popolare il progetto originario; 2) in caso di approvazione con modifiche sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare; f) sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronuncia la Corte costituzionale».

39.35

Calderoli

Sopprimere i commi 9 e 10.

39.36

Calderoli

Sopprimere il comma 9.

39.42

Calderoli

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

39.41

Calderoli

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

39.37

Calderoli

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

39.38

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

39.39

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 9, ultima riga la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

39.40

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 9, ultima riga, la parola: «dieci», è sostituita dalla seguente: «quindici».

39.43

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vitalizi, comunque denominati, conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono soppressi. I trattamenti in essere sono ricalcolati in base al sistema contributivo previsto dalla normativa in materia di previdenza sociale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

39.44

Calderoli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

39.45

Calderoli

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione della carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

39.47

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Autonomie».

39.48

Calderoli

Sopprimere il comma 10.

39.49

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan

Sopprimere il comma 10.

39.50

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «sei mesi».

39.51

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

39.52

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

39.53

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 10, la parola: «dieci», è sostituita dalla seguente: «trenta».

39.54

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

39.55

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

39.56

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 10, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

39.57

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 10, la parola: «dieci», è sostituita dalla seguente: «quindici».

39.58

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «due terzi».

39.59

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «tre quinti».

39.60

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un quinto».

39.61

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un quinto».

39.62

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «due terzi».

39.63

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «tre quinti».

39.64

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».

39.66

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia, Cotti

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».

39.65

Calderoli

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quarto».

39.67

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «, nonché quelle che disciplinano il sistema nazionale di istruzione e formazione,».

39.68

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «, nonché quelle che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo,».

39.69

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «le leggi», inserire le seguenti: «di riforma della Costituzione nonché quelle».

39.70

Calderoli

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

39.71

Calderoli

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

39.73

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

39.74

Bisinella, Bellot, Munerato

Sopprimere il comma 12.

39.76

Tocci

Sostituire il comma 12, con i seguenti:

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome e fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale per il superamento delle condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*nonies* del presente articolo. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni ordinarie fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale per la riduzione del numero complessivo delle Regioni di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*nonies* del presente articolo.

12-*bis*. È istituito un Comitato parlamentare per la riduzione del numero delle Regioni ed il superamento delle condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

12-*ter*. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di governo regionale, della riduzione del numero delle Regioni e del superamento delle forme e delle condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei principi fondamentali in materia di sistemi elettorali regionali. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al presente comma presentati: alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

12-*quater*. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

12-*quinquies*. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 12-*ter*, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato, il Governo e ciascun Consiglio regionale

possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del presente comma, sui quali si pronuncia il Comitato.

12-*sexies*. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 12-*septies*. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

12-*septies*. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 12-*ter*, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

12-*octies*. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui al comma 12-*ter*, approvati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

12-*nonies*. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi dei commi da 12-*ter* a 12-*septies* del presente articolo sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli, regionali, a *referendum* popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al *referendum* siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

39.75

Bocchino, Campanella, De Petris, Maurizio Romani, Casaletto, Bignami

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti fu cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, sempre fino alla revisione dei suddetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

39.79

Calderoli

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sostituire le parole: «non si applicano», con le seguenti: «si applicano anche»;*
- 2) *al primo periodo, sopprimere le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti»;*
- 3) *sopprimere il secondo periodo.*

39.78

Calderoli

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «non si applicano», con le seguenti: «si applicano anche».

39.77

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 12, sopprimere la parola: «non».

39.80

D'Alì

Al comma 12, sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e».

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».

39.72

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 12, dopo la parola: «Regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

39.81

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Al comma 12, sostituire la parola: «adeguamento», con la seguente: «modifica».

39.82

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Al comma 12, sostituire la parola: «adeguamento», con la seguente: «coordinamento».

39.85

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

12-ter. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

39.84

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie, o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

39.83

Calderoli

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

39.86

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali», con le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 12, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti», con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10», con i seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12»;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

39.87

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali», con le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti», con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale oltre il 31 dicembre, 2016»;

all'articolo 41, comma 1 sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10», con i seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12»;

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

39.88

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali», con le seguenti le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 12, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.», con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale non oltre il 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente: "Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni a statuto ordinario: Regione Nord Occidentale (dall'unione dei territori del Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte); Regione Nord Orientale (dall'unione dei territori dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto); Regione del Centro (dall'unione dei territori Toscana, Marche, Umbria e Lazio); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria); infine la Regione Isole (dall'unione dei territori della Sicilia e Sardegna)"»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10», con le seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12»;

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

39.89

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali;», con le seguenti le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti ;speciali».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 12, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale non oltre il 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente: ”Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni a statuto ordinario:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna”»;

all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10», con i seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12»;

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

39.90

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «fino alla revisione dei predetti statuti speciali;», con le seguenti le seguenti: «fino all'abrogazione dei predetti statuti speciali».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 12, sostituire le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.» con le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti, che verrà determinata con legge costituzionale non oltre il 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 dopo le parole: ”le seguenti Regioni”, aggiungere le seguenti: ”a statuto ordinario”»;

all'articolo 41, comma 1 sostituire le parole: «commi 3, 7 e 10», con le seguenti: «commi 3, 7, 10 e 12»;
sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

39.91

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,», inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016,», e dopo la parola: «Costituzione», aggiungere le seguenti: «Dal 1° gennaio 2017, l'articolo 131 è sostituito dal seguente: "Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni a statuto ordinario: Regione, del Nord (dall'unione dei territori del Valle d'Aosta-Piemonte-Liguria-Lombardia-Veneto-Emilia-Romagna); Trentina Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Regione del Centro (dall'unione dei territori Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise-Puglia-Campania-Basilicata-Calabria); Sicilia; Sardegna"».

Conseguentemente, sono abrogate le Regioni a statuto speciale e le Province autonome previste dall'articolo 116 della Costituzione e tutte le disposizioni con esso incompatibili.

39.92

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'articolo 39, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,», inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2017,».

39.93

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,», inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e dopo la parola: «Costituzione», aggiungere le seguenti: «Dal 1° gennaio 2018 l'articolo 131 è sostituito dal seguente:

"Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste; Regione del Nord (dall'unione dei territori del Piemonte-Liguria-Lombardia-Veneto-EmiliaRomagna); Alto Adige/Sudtirolo-Trentino; Friuli-Venezia-Giulia; Regione del Centro (dall'unione dei territori della Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise-Puglia-Campania-Basilicata-Calabria); Sicilia; Sardegna"».

39.95

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio,

Zizza

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali», inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016,» e dopo la parola: «Costituzione», aggiungere le seguenti: «Dal 1° gennaio 2017 l'articolo 131 è sostituito dal seguente:

*''*Articolo 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste; Regione del Nord (dall'unione dei territori del Piemonte-Liguria-Lombardia-Veneto-EmiliaRomagna); Alto Adige/Sudtirolo-Trentino; Friuli-Venezia-Giulia; Regione del Centro (dall'unione dei territori della Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo); Regione del Sud (dall'unione dei territori del Molise-Puglia-Campania-Basilicata-Calabria); Sicilia; Sardegna''*».*

39.94

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'articolo 39, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «statuti speciali,» inserire le seguenti: «ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016,».

39.96

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano

Al comma 12, sopprimere le parole: «ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».

39.97

Calderoli

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino all'adeguamento degli Statuti resta in vigore il testo attualmente vigente del Titolo I, sezione II della seconda parte della Costituzione».

39.98

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che devono intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

39.99

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Bocchino

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».

39.101

D'Alì

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell'area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro comprende la porzione del Lazio a nord dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 30-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.

13-ter. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all'articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale».

Conseguentemente, al comma 12 sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e».

39.100

Bocchino, Campanella, De Petris, Maurizio Romani, Casaletto, Bignami

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Entro tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».

39.0.1

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:

''Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale''».